

Verbale di Accordo Sindacale

ADDENDUM n.ro 3
al C.C.A.L. 31 luglio 2006

per i Marittimi imbarcati sulle navi e sui mezzi navali che svolgono
servizi di bunkeraggio e recupero di acque oleose e di sentina, nei porti
di Napoli, Salerno e Gaeta

L'anno 2009, il giorno 8 del mese di giugno in Napoli, alla Via A. De Gasperi
n. 55 presso la Sarda Bunkers S.p.A. sono presenti:

- la società Sarda Bunkers S.p.A., rappresentata dal Dott. Federico Garolla

e

la O.S. FILT-CGIL, rappresentata dal sig. Salvatore Borriello

e

la O.S. FIT-CISL rappresentata dal Cap. Raffaele Formisano

e

la O.S. UIL-Trasporti rappresentata dal sig. Vincenzo Esposito

Le parti, riunitesi nell'ambito degli incontri periodici tesi a verificare gli effetti
del contratto collettivo aziendale di lavoro sopra indicato, concordano nel
rilevare preventivamente:

- A. L'attività di bunkeraggio è spesso condizionata dal verificarsi di eventi non determinabili e non prevedibili quali il ritardo nell'arrivo delle navi da rifornite, condizioni meteo-marine avverse, indisponibilità di ormeggi, ritardi causati dal terminal di caricazione, ecc.
- B. Le situazioni sopra descritte - eventuali e non prevedibili - possono comportare la necessità del cambio dei programmi precedentemente preventivati nelle operazioni di caricazione o di bunkeraggio.
- C. Le caratteristiche operative peculiari del settore del bunkeraggio, per poter competere con efficacia sul mercato, richiedono un alto grado di

efficienza organizzativa nonché una sempre più intensa collaborazione e sinergia tra lavoratori e società.

Tanto premesso le Parti, al fine di compensare i disagi innanzi descritti e con lo scopo di premiare l'impegno profuso dagli equipaggi nello svolgimento dell'attività di bunkeraggio.

concordato

1. Fermo restando il rispetto dell'impianto normativo e contrattuale in materia di orario di lavoro, qualora al termine dell'orario normale di lavoro - e quindi a partire dalle ore 17:00 - si verifichi una delle situazioni sopra indicate che comporti la necessità del cambio dei programmi precedentemente preventivati nelle operazioni di caricazione o di bunkeraggio, la società avrà la facoltà di porre l'equipaggio in "attesa", con un preavviso di almeno due ore, comunicando la previsione delle prestazioni riprogrammate oltre il normale orario di lavoro.

Nel periodo di tempo intercorrente tra il termine dell'orario normale di lavoro e l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa - cosiddetto periodo di "attesa" - i membri dell'equipaggio si riterranno liberi da vincoli e/o disponibilità, potendo disporre, nella forma più piena e libera, di tale arco temporale per se stessi.

Il periodo di "attesa" sarà indennizzato mediante la corresponsione di una "indennità di attesa", da quantificarsi utilizzando come mero parametro - ossia, ai soli fini della identificazione del criterio di calcolo - l'equivalente monetario della quota oraria di straordinario.

Tale compenso - patizamente determinato tenuto conto di tutti gli effetti, anche indiretti, che potrebbero avere incidenza sul trattamento retributivo complessivo - non costituisce una componente della retribuzione e non verrà computato ai fini di qualsivoglia istituto contrattuale, che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione come base di calcolo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che la effettiva ripresa delle attività lavorative comporterà l'erogazione del trattamento retributivo contrattualmente previsto.

2. L'articolo otto viene così sostituito:

“Articolo 8 – Servizio di guardia in porto

Qualora l'eventuale servizio di guardia non sia svolto da terzi, l'armatore potrà richiedere al personale di bordo il servizio di guardia alle unità sociali.

a) Personale dedicato esclusivamente ai servizi di guardia:

Al personale assunto specificamente per lo svolgimento dei servizi di guardianaggio verrà corrisposta – in aggiunta agli elementi fissi della retribuzione spettante per la qualifica di imbarco – una indennità di turno mensile di Euro 700,00.

Il servizio di guardia verrà svolto in via generale dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 8:00 e la domenica dalle ore 20:00 alle ore 8:00, fermo restando che il riposo settimanale potrà essere fruito in qualsiasi giorno della settimana in relazione alle esigenze operative delle unità sociali.

Il servizio sarà effettuato comunque nel rispetto dei periodi di riposo specificamente previsti in materia dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n°108.

b) Personale normalmente destinato ad altri incarichi:

Il servizio di guardia alle unità sociali ormeggiate in porto eventualmente prestato tra le ore 08:00 del sabato e le ore 20:00 della domenica, qualora sia effettuato da personale di bordo non specificatamente destinato a tale funzione, sarà remunerato come segue:

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del sabato

per ciascuna ora di permanenza a bordo verrà corrisposto un “compenso ore guardia” nella misura di Euro 4,10; verrà inoltre riconosciuto il 75% del riposo compensativo.

dalle ore 20:00 del sabato alle ore 08:00 della domenica

per ciascuna ora di permanenza a bordo verrà corrisposto un “compenso ore guardia” nella misura di Euro 4,10; verrà inoltre riconosciuto il 75% del riposo compensativo.

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 della domenica

per ciascuna ora di permanenza a bordo corrisposto un "compenso ore guardia" nella misura di Euro 4,10; verrà inoltre riconosciuto un intero riposo compensativo.

Compatibilmente con le esigenze operative dell'Azienda e conformemente alle disposizioni in materia dell'Autorità Marittima, il servizio di guardia coinvolgerà tutti i marinai e operai motoristi.

3. A fronte dell'impegno profuso nello svolgimento dell'attività del bunkeraggio - anche in termini di flessibilità e con riferimento a tutte le situazioni di disagio della prestazione lavorativa di cui alle premesse del presente verbale, nonché al pernottamento occasionale a bordo del mezzo navale - relativamente al corrente anno la società riconoscerà ai membri degli equipaggi imbarcati per almeno sei mesi durante il corso dell'anno, un premio di produttività da corrispondersi unitamente alle competenze del mese di dicembre.

Tale premio di produttività sarà erogato a condizione che, nell'anno di riferimento, il quantitativo trasportato nell'anno in corso non sia inferiore alla media del quantitativo registrato nel triennio precedente.

Detto premio sarà computato per ogni mese di effettivo imbarco nelle seguenti misure:

- Comandanti : 600,00 Euro
- Direttori : 600,00 Euro
- Restante personale : 120,00 Euro

I suindicati importi sono omnicomprensivi e sostitutivi di ogni altra erogazione extra contrattuale precedentemente concessa a livello collettivo e/o individuale.


Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 avranno effetto dal primo giugno 2009, quelle previste al punto 3 saranno applicabili nel mese di dicembre 2009 con riguardo alla produzione dell'intero anno solare.

In via del tutto eccezionale, la Società provvederà ad erogare, unitamente alle competenze del mese di giugno 2009, un acconto pari a quanto sarà già stato maturato a tale titolo da ciascun marittimo alla data del 30 giugno 2009; mentre, il saldo sarà erogato in una unica soluzione nel mese di dicembre 2009, come previsto al comma precedente.

Resta inteso che le previsioni contenute nel presente accordo sindacale avranno efficacia esclusivamente fino alla data di scadenza naturale del contratto collettivo di lavoro per i marittimi imbarcati sulle navi e sui mezzi navali che svolgono servizi di bunkeraggio nei Porti di Napoli, Salerno e Gaeta, e si intenderanno decadute con esso.

Restano, allo stato, valide ed efficaci tutte le altre pattuizioni e condizioni previste nella disciplina contrattuale collettiva applicata.

SARDA BUNKERS S.p.A.



FILT- CGIL



FIT-CISL



UIL Trasporti

